



Dichiarazione requisiti morali - Ruolo dei Periti ed esperti

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a Prov. il
consapevole ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più
rispondenti a verità

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

- che nei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (art. 5 del D.P.R. 3.6.1998, n. 572);
- di non essere fallito e di non avere in corso procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che contro il sottoscritto non pendono giudizi di interdizione e di inabilitazione;
- di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- di non aver riportato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

AVVERTENZA: considerata la delicatezza e la complessità della materia in questione l'Ufficio rimane a disposizione dell'utente per chiarimenti relativi al possesso dei requisiti morali, sconsigliando l'utilizzo di tale autocertificazione in caso di dubbio. Si precisa che i reati elencati sono superati dalla riabilitazione ottenuta; il carattere ostativo del reato è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 c.p.p. - salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 c.p.p.), di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. Per i reati depenalizzati ai sensi del D. L.gs 507/99, entrato in vigore il 15/01/2000, in caso di provvedimento definitivo di condanna, il Giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto. E' necessario, pertanto, produrre ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione.

Il dichiarante

Palermo,

.....

Allega fotocopia documento identità valido.